

CIRCOLARE n. 23 del 6 febbraio 2026

Prot. n. 69 AS/bf

OGGETTO: Circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026 - Determinazione per l'anno 2026 del limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale

Limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali:

- per i lavoratori dipendenti, nelle tabelle A e B dell'Allegato n. 1 alla circolare INPS in esame, sono riportati i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2026;
- per i lavoratori a tempo parziale, nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è € 8,72;
- il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari a € 122.295,00;
- l'importo dell'indennità di maternità obbligatoria è pari, per l'anno 2026, a € 2.543,15;
- per i lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € 892,00.

Con la circolare in esame, l'INPS rende noti, per l'anno 2026, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accrédito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, *"La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo"*. Inoltre, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, il legislatore, con norma di interpretazione autentica, ha precisato che *"la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria"* (l'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

La Federazione evidenzia l'importanza della disposizione normativa che individua come "parametro" per determinare la retribuzione imponibile ai fini previdenziali quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

Aderente a



FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi
Aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia
Piazza G. G. Belli 2 - 00153 Roma
fipe.it – segreteria@fipe.it



Socio fondatore
Fondo Est
assistenza sanitaria integrativa
commercio turismo servizi e settori affini

L'osservanza di tale previsione normativa assume, altresì, particolare rilievo ai fini del contrasto ai c.d. contratti pirata, in quanto l'applicazione di trattamenti retributivi inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale comporta la violazione del minimale contributivo e il conseguente recupero del differenziale contributivo.

Nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi, si deve tenere conto anche dei minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge. Infatti, nell'ipotesi in cui il minimale indicato nella contrattazione collettiva sia inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera disposto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983 (pari al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)) deve essere opportunamente adeguato.

Considerato che, nell'anno 2025, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'ISTAT, è stata pari al +1,4%, nelle tabelle A e B (contenute nell'Allegato n. 1 alla circolare INPS in esame) l'Istituto indica i limiti di retribuzione giornaliera per il calcolo dei contributi, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2026. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati a 58,13 euro (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2026, pari a 611,85 euro mensili) se di importo inferiore.

Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, la retribuzione indicata dalla contrattazione collettiva. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall'art. 11 del D.lgs. n. 81/2015, che fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:

58,13 euro x 6/40 = 8,72 euro.

Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%

L'articolo 3-ter D.L. 384/1992 ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti, un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata, per l'anno 2026, in 56.224,00 euro, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a 4.685,00 euro. L'Istituto ricorda, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, è pari, per l'anno 2026, a 122.295,40 euro, che arrotondato all'unità di euro è pari a 122.295,00 euro.

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (cfr. l'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463/1983, modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 338/1989).

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di 611,85 euro per l'anno 2026, risulta, pertanto, pari a una retribuzione settimanale di 244,74 euro.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Per l'anno 2026, gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 314/1997 e dall'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi vengono indicati nella tabella al punto 8 della circolare INPS in esame (riportata di seguito in maniera esemplificativa).

Anno 2026	Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto: - rese in formato cartaceo - rese in forma elettronica	4,00 10,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	5,29
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Si rileva che con la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", sono state introdotte nuove disposizioni per il trattamento contributivo e fiscale delle spese di trasferta e dei rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto.

In particolare, è stato previsto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Inoltre, è stata confermata, anche con riferimento al periodo di imposta 2026, la disciplina in deroga relativa ai c.d. *fringe benefit* già prevista con la legge n. 207/2024. Nello specifico, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli.

Con riferimento al regime fiscale e previdenziale agevolato di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificati dell'articolo 1 della legge n. 207/2024, relativo alle somme destinate dai clienti ai lavoratori dipendenti a titolo di liberalità (mance) percepite dai lavoratori – del settore privato – delle

strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l'Istituto nella circolare in commento ha riportato quanto già chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 956-37/2025 ovvero che l'imposta sostitutiva sulle mance (aliquota del 5%) si applica *"indistintamente sia ai lavoratori dipendenti direttamente dalle strutture ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia a quelli dipendenti di fornitori esterni, impiegati presso le citate strutture"* (Circolare FIPE n. 90/2025).

Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. circolare INPS n. 181/2002), sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'ISTAT, è pari, per l'anno 2026, a 2.543,15 euro.

Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D. Lgs n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che sulla base dell'indice ISTAT è pari, per l'anno 2026, a 122.295,00 euro.

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2026, l'importo di 56.224,00 euro, che rapportato a dodici mesi è pari a 4.685,00 euro (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a 122.295,00 euro). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (v. circolare INPS n. 7/2010, par. 3). Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo deve avvenire senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2026, a 56.224,00 euro, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, è possibile effettuare il relativo conguaglio.

Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l'anno 2026, è pari a 892,00 euro. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera e i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano essere quelle indicate al punto 10.2 della Circolare INPS in commento.

Il contributo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 8, del D.lgs. n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) e il contributo di solidarietà di cui all'articolo 7, comma 1, del D.lgs. n. 175/2023 pari allo 0,50% a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo, si applicano sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2026, l'importo di 180,00 euro e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo deve avvenire senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2026, a 56.224,00 euro, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, è possibile effettuare il relativo conguaglio.

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

Con l'articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106, è stato disposto, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'innalzamento del massimale contributivo giornaliero, previsto dall'articolo 6, comma 15, del D.L. n. 536/1987, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 48/1988, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato. Il predetto massimale giornaliero, per l'anno 2026, è pari a 120,00 euro.

Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2026

I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2026 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

Rinviamo alla lettura degli allegati, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi



Allegati 2

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare FIPE n. 90/2025 Circolare FIPE n. 23/2024 Circolare FIPE n. 30/2023	https://www.inps.it/	Contributi previdenziali e assistenziali; indennità di maternità obbligatoria; lavoratori dello spettacolo